

e) autoambulanze; è disposta per il 1993 la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli:

autoveicoli ad uso privato, non comprese nel punto d), immatricolate per la prima volta con targa civile italiana entro il 31 dicembre 1982, con esclusione di quelle che siano state sottoposte a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione nel 1993 o nel quadriennio precedente;

autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 kg, quadricicli a motore: immatricolati, con targa dispari, per la prima volta entro il 31 dicembre 1990 ed anche se sottoposti a revisione nell'anno 1992 o precedenti. Sono esclusi dall'obbligo della revisione gli autoveicoli delle categorie in questione, con targa pari.

2. La revisione è diretta ad accertare quanto indicato nell'art. 2 del decreto ministeriale 26 luglio 1990 citato nelle premesse.

Art. 2.

1. Le operazioni di revisione di cui all'art. 1 hanno inizio con il 2 gennaio 1993 e devono essere effettuate secondo il seguente calendario:

entro il 31 marzo per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 1, 2 o 3;

entro il 30 giugno per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 4, 5 o 6;

entro il 30 settembre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 7, 8 o 9;

entro il 31 ottobre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 0.

2. Per i veicoli che siano stati sottoposti a rinnovo dell'immatricolazione ai sensi degli articoli 59, 66 o 67 del testo unico citato nelle premesse, per i quali ricorra l'obbligo della revisione nel corso dell'anno in cui è avvenuto il rinnovo stesso, le operazioni di revisione devono essere effettuate nei termini previsti nel primo comma in base alla precedente targa d'immatricolazione, qualora la nuova targa assegnata com-

porti una nuova scadenza del termine per la revisione, che risulti antecedente alla data di reimmatricolazione.

Art. 3.

L'art. 4 del decreto ministeriale 26 luglio 1990 citato nelle premesse è sostituito dal seguente:

«1. Per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell'art. 55 del testo unico citato nelle premesse, non presentati a revisione e che continuino a circolare dopo le rispettive scadenze, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 55 medesimo.

2. Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, ma le anomalie ed i difetti riscontrati siano comunque eliminabili mediante adeguati lavori di riparazione, il veicolo è sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per recarsi in officina nel corso della medesima giornata in cui è avvenuta la revisione, con le eventuali ulteriori prescrizioni imposte dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in relazione alle anomalie ed ai difetti rilevati nel corso della revisione stessa.

3. Allorché il risultato della

CARAVAN LANGHE

Gentili clienti,

pensiamo di farvi cosa gradita mettendovi al corrente di tutto quanto è di nostra conoscenza sulle revisioni, sui collaudi, e sulle ultime novità per quanto concerne i cambi di proprietà.

Voltura: in caso di cambio di provincia la targa non viene più cambiata ma viene solo sostituito il libretto di circolazione sul quale deve apparire in prima persona il nuovo proprietario. Se la provincia rimane invariata viene comunque duplicato il libretto di circolazione con il nuovo intestatario.

Collaudi: gancio traino, portabici o altro non vengono più trascritti sul libretto nel momento in cui vengono collaudati ma si deve, anche in questo caso, fare un duplicato della carta di circolazione. Questo naturalmente per le pratiche dopo l'1-10-93.

Anche alla Motorizzazione di Cuneo è possibile collaudare il portabici sul vostro autocaravan o motorhome, sempre che siano conformi alle regole attualmente in vigore in tema di sbalzi posteriori e pesi.

Documentazione necessaria: relazione tecnica fatta da un ingegnere, schede tecniche del mezzo (D.G.M.), autorizzazione della ditta costruttrice, dichiarazione di montaggio da parte nostra, controllo dimensioni e pesi e con la «modica» spesa di circa L. 450.000.

Per quanto concerne lo sbalzo posteriore ed i pesi, dobbiamo poter controllare i dati del mezzo, quindi se siete interessati passate a trovarci muniti di libretto di circolazione. Al momento abbiamo fatto collaudi senza grossi problemi su: Laserhome Laika 590/620, Clipper 620 Elnagh, Magnum 605, 615, 636.

Con decreto legislativo è stato parzialmente modificato il codice della strada e l'articolo 61, che si occupa della sagoma limite, dispone che «le caratteristiche costruttive delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti».

Ci auguriamo che finalmente si recepiscano interamente le norme CEE consentendoci di apportare piccole modifiche ai nostri mezzi senza dover sottostare alle regole, a volte totalmente differenti fra una Motorizzazione e l'altra, senza contare le spese non indifferenti e la perdita di tempo.

Revisioni: non ci sono al momento grosse novità. Le caravan e gli autocaravan devono essere revisionati ogni 5 anni, ma dato il notevole ritardo delle nostre Motorizzazioni per il 1993 avevano l'obbligo di revisione tutte le caravan immatricolate entro il 1983 o revisionate entro il 1984.